REGOLAMENTO (CEE) N. 2233/89 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli alcaloidi della china, loro derivati e sali di tali prodotti dei codici NC 2939 21 10, 2939 21 90 e 2939 29 00, originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 31 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 14;

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1987;

considerando che per gli alcaloidi della china, loro derivati e sali di tali prodotti dei codici NC 2939 21 10, 2939 21 90 e 2939 29 00, originari dell'Indonesia, la base di riferimento è fissata a 781 000 ECU; che, in data 27 febbraio 1987, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari dell'Indonesia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mentenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 29 luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

Codice NC	Designazione delle merci
	– Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti:
2939 21	– – Chinina e suoi sali:
2939 21 10	– – – Chinina e solfato di chinina
2939 21 90	– – – altri
2939 29 00	– – altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1989.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.